

Rassegna Stampa

di Martedì 23 luglio 2019



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Ambiente				
31	Italia Oggi	23/07/2019	<i>RACCOLTA RIFIUTI ELETTRICI SU DEL 9%. ELETTRONICI DEL 17</i>	3
Rubrica Lavoro				
22	Il Sole 24 Ore	23/07/2019	<i>L'INCARICO IN ALTRA PA E' LAVORO DIPENDENTE (B.Massara)</i>	4
1	Italia Oggi	23/07/2019	<i>DATI FISCALI A RISCHIO VERIFICHE (A.Bongi)</i>	5
26	Italia Oggi	23/07/2019	<i>FORFAIT, DETRAZIONI AL 100% AL CONIUGE COL REDDITO PIU' ALTO (F.Poggiani)</i>	6
Rubrica Energia				
23	Il Sole 24 Ore	23/07/2019	<i>IL CONSUMO DI ENERGIA SI MISURA CON SISTEMI UE "INTELLIGENTI" (L.Tulipano)</i>	7

Dati del Centro coordinamento Raee sul primo semestre

Raccolta rifiuti elettrici su del 9%. Elettronici del 17

Tra gennaio e giugno in Italia sono state ritirate e avviate a corretto smaltimento oltre 156 mila tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche (Raee); 13.349 in più rispetto agli stessi mesi del 2018. Lo ha calcolato il centro di coordinamento Raee, stimando un aumento della raccolta del 9% nel primo semestre del 2019. La crescita ha interessato tutti i primi sei mesi dell'anno. In particolare, è il primo trimestre a contribuire maggiormente all'incremento: da gennaio a marzo sono state avviate a corretto trattamento oltre 77.600 tonnellate di Raee, 8.944 tonnellate in più rispetto ai primi tre mesi del 2018, corrispondenti a un trend positivo del 13%. Nel secondo trimestre, a livello complessivo si evidenzia un rallentamento caratterizzato comunque da un +6% rispetto al pari periodo dell'anno precedente, a cui ha contribuito in buona parte l'eccezionale picco di crescita registrato ad aprile (+14%), mese che ha evidenziato il più importante incremento nella raccolta di Raee di tutto il semestre.


Raccolta per macro-aree geografiche
 Con 86.274 tonnellate (+8%) di Raee avviate a corretto smaltimento è ancora una

volta il Nord Italia a raccogliere i maggiori quantitativi di apparecchiature elettriche ed elettroniche. È però il Centro Italia a registrare l'incremento maggiore rispetto al primo semestre 2018: +13%, pari a 36.219 tonnellate di Raee. Sud e isole si fermano a 33.737 tonnellate, segnando comunque un incremento positivo (+9%).

Raccolta per raggruppamenti.

Con un +17% rispetto al primo semestre del 2018, pari a 34.214 tonnellate di Raee, il raggruppamento di elettronica di consumo (R4) è quello che registra il maggior incremento, dato doppiamente rilevante se si considera la difficoltà storica di raccolta di questa tipologia di apparecchiature. Anche i grandi bianchi (R2) e il freddo e clima (R1) evidenziano trend di crescita interessanti, rispettivamente +11% e +8%, corrispondenti a 53.331 e 39.893 tonnellate di Raee avviate a corretto smaltimento. È invece più contenuta (+4%) la crescita delle sorgenti luminose (R5) per un totale di 1.073 tonnellate. In linea con le aspettative, infine, è la decisa crescita registrata in R3 (-1% pari a 27.719 tonnellate), effetto della sostituzione dei televisori a tubo catodico con i più leggeri schermi piatti.

—© Riproduzione riservata—



L'incarico in altra Pa è lavoro dipendente

PUBBLICO IMPIEGO

Per le Entrate non può essere inquadrato come reddito assimilato

Barbara Massara

Sono redditi di lavoro dipendente quelli erogati da una pubblica amministrazione a un dipendente di un'altra Pa a fronte di uno specifico incarico rientrante nei suoi compiti istituzionali.

È questa la risposta 289/19 di ieri fornita dall'agenzia delle Entrate ad un interpello con cui un ente pubblico non economico chiedeva come qualificare il reddito dallo stesso erogato ad un dipendente di un'altra amministrazione pubblica, a cui aveva conferito l'incarico di membro della commissione addetta al collaudo dell'esecuzione dei lavori pubblici in base all'articolo 102 del Dlgs 50/2016.

La soluzione, proposta dall'Ente, di inquadrare il reddito co-

me assimilato a quello di lavoro dipendente in base all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir, in quanto compenso erogato a un membro di commissione e collegio, non è stata accolta dall'amministrazione finanziaria, in ragione del collegamento esistente tra l'incarico conferito e il rapporto di lavoro subordinato esistente con l'altra pubblica amministrazione.

L'incarico, come precisato dall'istante, era stato attribuito a quella persona proprio per la circostanza che questi era dipendente dell'amministrazione datore di lavoro, in conformità con quanto previsto dall'articolo 102, comma 6 del Codice degli appalti, secondo il quale le stazioni appaltanti nominano i componenti della commissione di collaudo «...tra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni».

In ragione della sussistenza del legame funzionale, l'agenzia delle Entrate ha richiamato la casistica di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente disciplinata dall'articolo 50, comma 1, lettera b) del Tuir («compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità»).

Come chiarito anche nella circolare 326/1997 rientrano in questa categoria i compensi per la partecipazione a comitati tecnici, commissioni eccetera, laddove risulti, per legge, regolamento o altro atto amministrati-

vo, che l'incarico debba essere affidato ad un componente della categoria alla quale il contribuente appartiene (cioè lavoratore dipendente di quella specifica amministrazione). Ciò che quindi differenzia il compenso spettante al componente di una commissione erogato in base all'articolo 50, lettera b), del Tuir rispetto a quello erogato in base alla lettera c-bis) del medesimo articolo, è il fatto che quel componente è stato designato in quanto lavoratore dipendente di un altro specifico soggetto, in forza di apposita previsione normativa od amministrativa.

Nel caso specifico sottoposto all'attenzione dell'amministrazione finanziaria, nonostante la sussistenza del legame funzionale incarico-rapporto di lavoro dipendente, non trova però applicazione la regola di carattere generale che riconduce il reddito alla casistica di cui all'articolo 50, lettera b), del Tuir. Nella risposta, infatti, l'Agenzia richiama l'interpretazione fornita dalle Finanze nella circolare 326/1997, secondo la quale, se l'incarico è attribuito da una pubblica amministrazione a un dipendente di un'altra pubblica amministrazione (cioè tra datori di lavoro pubblici), in deroga a quanto previsto dall'articolo 50, lettera b), del Tuir, il reddito erogato dal soggetto terzo si qualifica come lavoro dipendente in base all'articolo 49 del Testo unico delle imposte sui redditi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dati fiscali a rischio verifiche

Fatturazione elettronica, i contribuenti che non aderiranno al servizio di consultazione gratuita offerto dalle Entrate potrebbero finire nella black list

Tutelare la riservatezza dei propri dati aziendali può esporre al rischio di una verifica fiscale. È quello che potrebbe accadere a tutti i contri-

buenti che, entro il prossimo 31 ottobre, non esprimeranno il consenso all'adesione ai servizi di consultazione delle fatture elettroniche messo a loro disposizione, gratuitamente,

te, dalle Entrate. Così una pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia lo scorso 19 luglio.

Bongi a pag. 26

È la conclusione alla quale si giunge in base a una faq dell'Agenzia delle entrate

E-fattura, privacy con trappola

Rischio controlli per chi non aderisce alla consultazione

DI ANDREA BONGI

Tutelare la riservatezza dei propri dati aziendali può esporre al rischio di una verifica fiscale. È quello che potrebbe accadere a tutti i contribuenti che, entro il prossimo 31 ottobre, non esprimeranno il consenso all'adesione ai servizi di consultazione delle fatture elettroniche messo a loro disposizione, gratuitamente, dall'Agenzia delle entrate.

È questa la conclusione alla quale si può giungere leggendo la versione integrata della faq n.195 pubblicata nel sito internet delle Entrate lo scorso 19 luglio.

Dopo aver infatti chiarito che per effetto dell'adesione al servizio di «Consultazione» l'utente ottiene la garanzia di ritrovare in qualsiasi momento (nei limiti temporali previsti

dal provvedimento dell'Agenzia del 30 aprile 2018) le sue fatture emesse e ricevute all'interno del portale Fatture e Corrispettivi nonché rendere i rapporti con l'amministrazione finanziaria più trasparenti e collaborativi, l'amministrazione stessa – e questo è il testo aggiunto all'originaria risposta – ha ritenuto di dover ulteriormente precisare che la «mancata adesione al servizio di «Consultazione» rappresenterà un elemento di valutazione nell'ambito dell'attività di analisi del rischio condotta dall'Agenzia delle entrate» (si veda tabella in pagina).

La possibilità di non aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche è stata introdotta nella versione aggiornata del provvedimento direttoriale del 21 dicembre 2018, per effetto delle prescrizioni del Garante della privacy che ha rinvenuto varie

«falle» nel processo di emissione e conservazione delle fatture elettroniche attraverso il sistema di interscambio (c.d. SdI). Alla luce delle prescrizioni dell'Autorità sulla protezione dei dati personali soltanto in caso di adesione espressa ai servizi di consultazione offerti dall'Agenzia delle entrate, quest'ultima potrà conservare i dati contenuti nel c.d. «corpo» della fattura elettronica, dovendo invece procedere alla loro distruzione nel caso di mancata adesione al servizio da parte del contribuente.

La mancata adesione al servizio di consultazione non è un'attività motivata unicamente dalla necessità di celare al fisco la qualità e quantità dei servizi o della merce offerta. Chi non aderisce ai servizi di consultazione non può dunque essere, automaticamente ed acriticamente, considerato un potenziale

evasore fiscale come sembra insinuare la precisazione inserita nella risposta in commento. Una tale posizione, peraltro, si pone in un'ottica di totale contrapposizione anche con la stessa Autorità garante per la protezione dei dati personali: anziché venire incontro alle richieste di intervento e di precisazione formulate da quest'ultimo, preferisce invece mettere pressione ai contribuenti avvisandoli che la mancata adesione ai servizi offerti verrà considerato comportamento fiscalmente pericoloso e come tale trattato. L'effetto è che nessun professionista avrà la possibilità di suggerire ai propri clienti soluzioni diverse dall'adesione al servizio. Finendo per prescindere da valutazioni di convenienza e di utilità dell'adesione al servizio, che effettivamente esistono, ma decidendo unicamente per evitare lo spauracchio di un controllo fiscale.

La risposta dell'Agenzia

“...L'Agenzia effettuerà i controlli incrociati, come oggi con i dati spesometro, anche domani con i dati fiscali che memorizzerà anche se dovesse eliminare il file completo della fattura elettronica. L'adesione al servizio di «Consultazione» garantisce all'utente di ritrovare in qualsiasi momento (nei limiti temporali previsti dal provvedimento AE del 30.4.18) le sue fatture emesse e ricevute all'interno del portale Fatture e Corrispettivi nonché rendere i rapporti con l'Amministrazione finanziaria più trasparenti e collaborativi. La mancata adesione al servizio di «Consultazione» rappresenterà un elemento di valutazione nell'ambito dell'attività di analisi del rischio condotta dall'Agenzia delle entrate...”

CARICHI DI FAMIGLIA/RISOLUZIONE SUL REGIME DI FAVORE NEL CASO RIGUARDI UNO SOLO DELLA COPPIA

Forfait, detrazioni al 100% al coniuge col reddito più alto

Detrazioni per carichi di famiglia al 100% ad uno dei due coniugi ma sempre e soltanto se realizza il reddito maggiore. L'altro coniuge, in regime forfetario, non può assumersi la detrazione ma il proprio reddito, determinato ai sensi di legge, rileva ai fini della comparazione del reddito più elevato. L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 69/E di ieri, è intervenuta sulla ripartizione della detrazione per figli a carico, di cui alla lett. c), comma 1, art. 12, dpr 917/1986, in presenza di un coniuge che, per la determinazione del proprio reddito, utilizza il regime forfetario, di cui ai commi da 54 a 89, della legge 190/2014.

L'istante è un lavoratore dipendente coniugato con una libera professionista che applica il detto regime forfetario e, in relazione al fatto che le attuali disposizioni richiamate prevedono che la detrazione per i figli a carico è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, salvo diverso accordo con il quale si concorda di attribuire il 100% della stessa al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato, lo stesso contribuente riteneva di poter applicare la lett. c), del comma 1, dell'art. 12 del Tuir attri-

buenandosi la totale detrazione, proprio per l'impossibilità della moglie a fruire della detrazione.

Per il contribuente, inoltre, il legislatore, con la norma richiamata, avrebbe inteso evitare la perdita del beneficio in presenza di un'incapienza dell'Irpef da parte di uno dei due genitori e, quindi, riteneva di poter fruire della detrazione in commento nella misura del 100%, in linea con la propria lettura di un documento di prassi (circ. 15/E/2007 § 1.4.4).

L'Agenzia delle entrate, innanzitutto, richiama l'art. 12 del Tuir e conferma che i genitori non possono liberamente ripartire tra loro la detrazione, dovendo tenere conto di una ripartizione di sistema del 50% e, soltanto in presenza di un accordo, nell'attribuire la totalità della stessa al genitore con maggior reddito; possibilità concessa per evitare la perdita della fruizione a causa dell'incapienza di uno dei due genitori.

Ricorda, inoltre, l'agenzia che il comma 64, dell'art. 1 della legge 190/2014 prevede che il contribuente, in regime forfetario, determini il reddito applicando un coefficiente all'ammontare dei ricavi e dei compensi, portando in detrazione soltanto i contributi pre-

videnziali, in relazione al fatto che i detti ricavi e compensi sono soggetti a imposta sostitutiva e non concorrono, di conseguenza, alla formazione del reddito complessivo.

Fatta questa ampia premessa, le Entrate chiariscono che il reddito determinato con criteri forfetari rileva ai fini della determinazione dei familiari fiscalmente a carico (limite fisso a euro 2.840,51) e, soprattutto, che l'istante può fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100% ma esclusivamente nell'ipotesi in cui possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al coniuge; ai fini della comparazione il reddito del coniuge, in regime forfetario, rileverà nella misura determinata ai sensi dell'art. 64, dell'art. 1 della legge 190/2014, al lordo dei contributi previdenziali, insieme agli altri redditi eventualmente prodotti, restando libera la possibilità di optare per altro regime se più conveniente anche a questi fini.

Fabrizio G. Poggiani

© Riproduzione riservata

La risoluzione sul sito
www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi



Il consumo di energia si misura con sistemi Ue «intelligenti»

ELETTRICITÀ

Il cliente potrà avere un contatore che dà conto anche dei consumi storici

Lidia Tulipano

Sulla Gazzetta ufficiale della Ue (L 158/125 del 14 giugno 2019) è stata pubblicata la direttiva 2019/944 del 5 giugno 2019. Il documento, già in vigore, detta norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e aggiorna quanto previsto dalla direttiva 2012/27/Ue.

In particolare, con l'articolo 20 della direttiva si prevede che, qualora l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti sia valutata positivamente in seguito all'analisi costi-benefici, oppure siano sistematicamente introdotti sistemi di misurazione dopo il 4 luglio 2019, gli Stati membri introducono sistemi di misurazione intelligenti.

Qualora, però, l'introduzione di tali sistemi sia stata valutata negativamente in seguito all'analisi costi-benefici, l'articolo 21 prevede che ciascun cliente finale abbia diritto su richiesta, sostenendo i costi connessi, all'instal-

lazione o, se del caso, all'adattamento (a condizioni eque e ragionevoli), di un contatore intelligente, interoperabile e in grado di realizzare l'auspicata connettività delle infrastrutture di misurazione con i sistemi di gestione dell'energia dei consumatori in tempo quasi reale. Infine, l'articolo 22 indica che qualora i clienti finali non dispongano di contatori intelligenti, sarà necessario assicurare che questi siano dotati di contatori convenzionali individuali in grado di misurare con precisione il consumo effettivo.

Cosa si intende per sistemi di misurazione intelligenti? I sistemi di misurazione intelligenti misurano accuratamente il consumo effettivo di energia elettrica e sono in grado di fornire ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo d'uso. I dati sui consumi storici convalidati sono resi accessibili e visualizzabili in modo sicuro ai clienti finali, su richiesta e senza costi aggiuntivi. Tali strumenti sono in grado di misurare con precisione il consumo effettivo; inoltre consentono la misurazione e il pagamento per i clienti finali con la stessa risoluzione temporale utilizzata per il periodo di regolazione degli sbilanciamenti nel mercato nazionale.

REPRODUZIONE RISERVATA

